



Partecipanza Agraria di Cento

COMUNICATO – STAMPA

NORME CHE REGOLANO IL TERRENO DELLA PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO

Tutto il terreno della **PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO** è sottoposto alle norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) di cui all'art. 1 BIS della LEGGE 8 Agosto 1985, N. 431 adottato dalla Regione Emilia-Romagna, con proprie deliberazioni consiliari n. 2620 in data 29 Giugno 1989, n. 2897 in data 30 Novembre 1989 e n. 1338 del 28 Gennaio 1993.

L'articolo 23 del sopra richiamato P.T.P.R. identifica le **ZONE DI INTERESSE STORICO-TESTIMONIALE**.

“ 1. Quali zone di interesse storico-testimoniale il presente Piano disciplina: il sistema dei terreni interessato dalle "partecipanze" individuate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano; le aree interessate alle "partecipanze" anche se non individuate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano; i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura; le aree assegnate alle università agrarie, comunali, comunelli e simili e le zone gravate da usi civici, non individuate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano.

2. Le Province ed i Comuni provvedono con i propri strumenti di pianificazione a disciplinare le aree ed i terreni di cui al primo comma previa perimetrazione di quelli di cui alle lettere b., c. e d., nel rispetto dei seguenti indirizzi: le aree ed i terreni predetti sono di norma assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni seguenti; va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione



Partecipanza Agraria di Cento

nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;

gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.”

La PARTECIPANZA AGRARIA di CENTO, con propria deliberazione della Giunta (Magistratura), n. 55 del 23 Maggio 2016, **ha deliberato di chiedere di far parte del gruppo di lavoro PROVINCIA - COMUNE, che deve provvedere con i propri strumenti di pianificazioni a disciplinare i terreni della Partecipanza (Art. 23 - comma 2 P.T.P.R.) non ancora COMPLETATI.**